REGOLAMENTO (CEE) N. 570/90 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3966/89 che fissa, per la campagna 1990, i contingenti annui d'importazione dei prodotti soggetti alle norme d'applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 360/86 del Consiglio, del 17 febbraio 1986, recante disposizioni di applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 4064/86 (2), in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 363 dell'atto di adesione, la Repubblica portoghese può mantenere nei confronti dei paesi terzi, fino al 31 dicembre 1992, restrizioni quantitative per taluni prodotti della pesca;

considerando che la Commissione, con il regolamento (CEE) n. 3966/89 (3), ha fissato per la campagna di pesca 1990 i contingenti annui d'importazione dei prodotti soggetti alle norme d'applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca;

considerando che la Repubblica portoghese ha dichiarato di rinunciare, a decorrere dal 1990, alla facoltà di mantenere le restrizioni quantitative sussistenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 3966/89 è soppressa la parte B dell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1990.

Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente

(1) GU n. L 43 del 20. 2. 1986, pag. 8.
(2) GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 9.
(3) GU n. L 385 del 30. 12. 1989, pag. 28.